

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (83) 578

Vol. 1983/0218

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

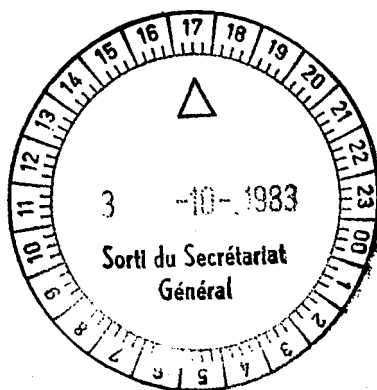
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 578 def.

Bruxelles, 30 settembre 1983

AZIONI COMUNITARIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE EUROPEE

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)



COM(83) 578 def.

AZIONI COMUNITARIE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE EUROPEE

Il Consiglio speciale, dopo aver preso in esame una vasta gamma di azioni comunitarie atte a contribuire al miglioramento della competitività internazionale delle imprese europee, ha riconosciuto la necessità di proporre al Consiglio europeo, affinché decida, alcuni temi di azioni prioritarie.

Esso ha chiesto alla Commissione di proporgli un elenco di tali azioni. Il presente documento, che contiene la risposta della Commissione, prende in esame quattro temi di azione prioritari:

- il miglioramento del contesto economico e monetario,
- l'utilizzazione dinamica del mercato interno,
- la ricerca scientifica e lo sviluppo delle tecnologie di avanguardia,
- la politica energetica.

Per ciascuno di questi temi la Commissione ha identificato alcune priorità ritenute essenziali non solo per la loro importanza intrinseca ma anche per il carattere esemplare che avrebbe una decisione del Consiglio europeo quale dimostrazione della sua volontà politica di far progredire l'azione comunitaria o di avviarla su nuove vie.

Va peraltro chiarito che il presente documento non può essere considerato esauriente. La scelta effettuata dalla Commissione non pregiudica affatto l'importanza che essa attribuisce ad altre proposte di azioni comunitarie, che si ricollegano meno direttamente all'obiettivo del miglioramento della competitività internazionale dell'Europa, ma che sono pure essenziali nella prospettiva dello sviluppo futuro della Comunità.

I. MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO ECONOMICO E MONETARIO

Senza ricordare il complesso delle condizioni economiche generali necessarie per la ripresa degli investimenti produttivi, già esposte nei suoi documenti precedenti, la Commissione insiste su due grandi obiettivi che richiedono azioni specifiche da parte della Comunità:

.../...

- migliorare la qualità e la prevedibilità del contesto economico e monetario mediante un approfondimento del sistema monetario europeo ed un contributo attivo della Comunità al rafforzamento dell'organizzazione internazionale;
- utilizzare la dimensione (realizzazione del mercato interno dei beni e servizi) e il credito (politica di assunzione ed erogazione di prestiti) comunitari per facilitare la necessaria trasformazione industriale.

Oltre alle decisioni adottate di recente e che hanno valore esemplare, ad esempio in materia di assunzione ed erogazione di prestiti, largamente orientate verso le PMI, il Consiglio europeo di Atene deve costituire l'occasione per adottare decisioni in tre settori che la Commissione ritiene prioritari:

1. L'approfondimento della "zona di stabilità monetaria" avviata nello SME

La Commissione ha chiesto al Consiglio di adottare, già prima della riunione di Atene, una prima decisione significativa per favorire lo sviluppo del ruolo pubblico e privato dell'ECU, come proposto dalla Commissione in data 24 maggio 1983 (COM(83) 274). Si tratta nella fattispecie di invitare gli Stati membri e le autorità interessate ad adottare le misure necessarie per riconoscere all'ECU uno status identico a quello di qualsiasi altra grande divisa convertibile e di mettere le operazioni in ECU, in particolare i prestiti concessi dalle istituzioni comunitarie, in condizione di svilupparsi.

In questo contesto, la Commissione chiede al Consiglio europeo di confermare il suo impegno di ottenere:

- . l'estensione del meccanismo di cambio a tutti gli Stati membri,
- . il rafforzamento di tali meccanismi,
- . la messa in opera più estesa e più efficace degli strumenti di convergenza.

.../...

2. La creazione di un grande mercato finanziario comunitario che permetta di mettere più ampiamente il risparmio europeo - rilevante ma non orientato in modo sufficiente verso lo sviluppo dell'economia produttiva - al servizio di una sana crescita economica.

La Commissione, senza pregiudicare la possibilità del Consiglio di adottare prima di Atene alcune delle misure pratiche proposte nella sua comunicazione del 18 aprile 1983, chiede al Consiglio europeo di impegnarsi a rilanciare il processo, attualmente interrotto, d'integrazione finanziaria, affermando la sua volontà di promuovere uno spazio finanziario comunitario al servizio dello sviluppo economico dell'Europa e volto al rafforzamento delle sue strutture. Spazio il più omogeneo possibile e fornito di strumenti efficaci di mobilitazione del risparmio e di incanalamento di quest'ultimo verso gli investimenti produttivi.

3. La partecipazione della Comunità, in uno spirito d'iniziativa, alla definizione di un'organizzazione economica e monetaria internazionale stabile e credibile.

La Commissione chiede che le consultazioni già avviate a questo proposito tra i ministri delle finanze costituiscano l'oggetto di una prima relazione ad Atene.

II. IL RUOLO DEL MERCATO INTERNO

Il 3 e 4 dicembre 1982 il Consiglio europeo si è prefisso come obiettivo prioritario il rafforzamento del mercato interno. Per realizzare tale obiettivo il Consiglio doveva adottare le decisioni necessarie entro aprile 1983. Questo termine è ora rimandato al 26 ottobre. La Commissione ritiene essenziale che le decisioni in questione vengano adottate, soprattutto per quanto riguarda lo sblocco dei lavori relativi all'eliminazione degli ostacoli agli scambi, alla facilitazione dei controlli alle frontiere e alla liberalizzazione dei servizi (assicurazioni), a cui si aggiungono le proposte essenziali per lo sviluppo della politica dei trasporti. Queste decisioni devono essere adottate senza ulteriori ritardi, poiché la credibilità degli impegni comunitari per il futuro è evidentemente connessa al rispetto di quelli assunti nel passato.

Dopo l'adozione delle suddette decisioni sarà necessario proseguire lo sforzo per ottenere un'utilizzazione dinamica e incentivante del mercato interno, onde permettere alle industrie della Comunità di trarre benefici dalla sua dimensione.

A questo proposito la Commissione propone di concentrare l'attenzione su due temi di azione prioritari: quello delle norme e quello della cooperazione tra le imprese europee.

In entrambi i casi è indispensabile che a livello del Consiglio europeo vengano adottati orientamenti precisi e vengano presi impegni per poter avviare i lavori tecnici, fissare i termini di questi ultimi e i risultati che essi devono conseguire.

1. Normalizzazione

In questo settore è già stato fatto un passo importante con l'adozione da parte del Consiglio della direttiva (83/189/CEE) sulla procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche. In questo modo il Consiglio ha voluto evitare che in avvenire si aggravino i rischi di compartimentazione del mercato in conseguenza della moltiplicazione delle norme e delle regole tecniche nazionali.

Occorre continuare su questa strada e a tal fine la Commissione chiede al Consiglio europeo di confermare i suoi impegni prolungandoli in una triplice direzione.

- a) La prima è di competenza degli Stati membri stessi, che dovrebbero impegnarsi a procedere entro il primo semestre 1984 all'esame critico della giustificazione delle regole e norme tecniche di loro competenza al fine di sopprimere le disposizioni che non hanno più ragione di esistere.

Questo esame critico, i cui risultati verranno comunicati alla Commissione, costituisce la condizione indispensabile per permettere alla Comunità, in una seconda tappa, di trattare concretamente i problemi del riconoscimento da parte di tutti gli Stati membri dell'equivalenza delle loro azioni nei settori normativi e regolamentari volte a proteggere in particolare la sicurezza e la salute dei loro cittadini.

E' tuttavia evidente che il riconoscimento di tale equivalenza non risolverà tutti i problemi, poiché s'inquadra ancora in uno sforzo di decompartmentazione del mercato e non in un'azione volta a prevenirne la suddivisione.

- b) La Commissione chiede quindi al Consiglio europeo di riconoscere la necessità di un intervento comunitario nell'azione di normalizzazione per rispondere a tre tipi di bisogni:

.../...

- dare una base normativa comune ai nuovi prodotti, che consenta alle imprese interessate di sfruttare la dimensione europea e di servirsene come elemento propulsivo per aumentare le loro quote nel mercato mondiale; per esempio, la definizione di norme per la ricezione di trasmissioni via satellite televisivo o per telefono senza fili;
- eliminare gli ostacoli agli scambi (potrebbe essere ripetuto il precedente della direttiva relativa al materiale elettrico, per es. nel caso di numerosi progetti di direttive relative alla sicurezza delle macchine, quali le macchine utensili, i carrelli di movimentazione e gli ascensori ...);
- determinare le specifiche comuni come strumento d'apertura degli appalti pubblici.

Oltre all'impegno di massima del Consiglio europeo sulla necessità di un intervento comunitario in materia di norme, nei tre tipi di situazioni sopradefinite, la Commissione chiede al Consiglio europeo di fissare un termine (per es., il 30.6.1984) per la definizione di obiettivi precisi e delle modalità degli interventi comunitari.

- c) Infine, la Commissione chiede al Consiglio europeo di riconoscere l'obbligo per tutti gli Stati membri di ricorrere immediatamente all'arbitrato comunitario allorché vi siano pericoli di conflitto tra la volontà di agire a livello nazionale - mediante norme e prescrizione tecniche - a protezione della salute o della sicurezza pubbliche e la necessità di evitare il frazionamento del mercato comunitario.

Questa situazione si verifica attualmente, per esempio per quanto riguarda il tenore di piombo nella benzina; sebbene su precisa richiesta del Consiglio vengano attivate le opportune procedure comunitarie, permane il rischio di frazionamento del mercato automobilistico della Comunità.

E' indispensabile un impegno politico del Consiglio europeo su tali orientamenti per evitare che le discussioni ulteriori sulle proposte specifiche non si disperdano su problemi di carattere apparentemente tecnico ma che in realtà derivano dalla mancanza di una chiara definizione del ruolo della Comunità e dei suoi obiettivi in materia. Da parte sua, la Commissione continuerà a contribuire alla ricerca degli elementi necessari a tale definizione.

.../...

2. La cooperazione tra le imprese

Attualmente il quadro legislativo, fiscale e regolamentare non incoraggia la cooperazione tra le imprese europee; non esistono strumenti giuridici che favoriscano tale cooperazione.

A questo proposito, l'apertura degli appalti pubblici ha un'importanza fondamentale, in quanto senza di essa le preferenze attualmente esistenti potrebbero rappresentare un fattore di dissuasione. Per tale motivo, la Commissione nel suo documento relativo alle telecomunicazioni, settore nel quale la cooperazione riveste un'importanza fondamentale ribadisce la necessità di tale apertura; ovviamente, la cooperazione è solo un aspetto del problema più vasto dell'apertura degli appalti pubblici sul quale la Commissione intende ritornare.

La Commissione ritiene che gli ostacoli alla cooperazione sarebbero in gran parte eliminati mediante talune iniziative di carattere giuridico e fiscale e opportuni provvedimenti di politica industriale.

- Iniziative giuridiche, potrebbe essere adottata a breve termine e la figura del gruppo europeo di interesse economico (COM(73) 2046 del 21.12.1973), che costituisce uno strumento flessibile di cooperazione: il Consiglio potrebbe fissare come termine per tale adozione la fine del primo semestre del 1984. Tuttavia, ciò non risolverà il problema delle fusioni; all'uopo il Consiglio dovrebbe decidere prima del 1° luglio 1984 di rilanciare i lavori sulla società per azioni europea (COM(70) 600 del 30.6.1970) e quelli relativi al progetto di convenzione sulle fusioni.
- Iniziative di carattere fiscale, la Commissione ha presentato una serie di proposte la mancata adozione delle quali renderà impossibile la cooperazione: si tratta di proposte relative al regime fiscale dei gruppi (1), alle doppie imposizioni fiscali (2) e alla creazione

.../...

-
- (1) COM(69) 5 def. del 15.1.1969: proposta di direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni e apporti di attivi tra società di Stati membri diversi e COM(69) 6 def. del 15.1.1969: proposta di direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle filiali di Stati membri diversi.
- (2) COM(76) 611 def. del 24.11.1976: proposta di direttiva del Consiglio relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni fiscali in caso di rettifica degli utili trasferiti tra imprese associate (procedura arbitrale).

di un mercato europeo dei capitali (1), elemento motore di un'autentica collaborazione.

nel corso del 1984

Il Consiglio europeo deve accettare all'uopo il carattere prioritario dell'armonizzazione fiscale e chiedere che, prima della fine del primo semestre 1984, vengano eliminate le attuali difficoltà.

- Devono essere ripristinate le condizioni necessarie al potenziamento dei fattori atti a promuovere la cooperazione tra imprese della Comunità; in tale contesto, riveste un'importanza fondamentale l'approvazione da parte del Consiglio:
 - dello sviluppo di operazioni comuni del tipo ESPRIT che, dato l'elemento finanziario che comportano, creano un clima favorevole alla collaborazione,
 - della creazione di banche di dati, come proposta nel programma pluriennale informatica.
- Infine, nel settore della concorrenza, la Commissione elaborerà quanto prima un regolamento relativo all'esecuzione per categorie degli accordi di cooperazione tra imprese nel settore della ricerca-sviluppo, onde facilitare in tale settore la cooperazione industriale della Comunità.
- Inoltre, la Commissione fisserà la disciplina degli aiuti pubblici a favore delle attività di ricerca-sviluppo delle imprese, disciplina che si collocherà nel complesso delle iniziative intese a rafforzare la base industriale della Comunità.

fb

.../...

(1) COM(75) 392 del 23.7.1975: proposta di direttiva sulle società e i regimi di ritenuta alla fonte sui dividendi.

COM(76) 152 del 14.4.1976: proposta di direttiva del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

COM(80) 893 def. del 31.12.1980: proposta di direttiva del Consiglio per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita di valori mobiliari.

III. LA RICERCA SCIENTIFICA E LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA

In tale settore, il Consiglio ha già adottato alcune decisioni concrete o le adotterà prima della riunione di Atene. In particolare:

- Il programma-quadro delle attività scientifiche e tecniche comunitarie 1984-1993 è stato approvato con la risoluzione adottata dal Consiglio il 28 giugno 1983.
- Il programma ESPRIT e la sua prosecuzione su base pluriennale verranno approvati non appena il Consiglio avrà formalmente adottato le proposte di programma presentate dalla Commissione. La Commissione ritiene che ciò possa e debba essere fatto prima della riunione di Atene; quanto sopra vale anche per il programma di ricerca tecnologica di base.

Queste prime decisioni assumeranno in pieno il loro valore politico nella prospettiva di sviluppo della Comunità solo attraverso l'impegno del Consiglio europeo sulla portata di tali azioni, la loro continuità ed il loro finanziamento, come proposto dalla Commissione.

Per tale motivo, la Commissione chiede al Consiglio europeo

1. di riconoscere, nell'ambito delle politiche comunitarie, il carattere prioritario della politica in materia di scienza e tecnologia, tenuto conto del ruolo determinante che essa deve svolgere per rafforzare la competitività internazionale della Comunità e, di conseguenza, di approvare gli stanziamenti proposti dalla Commissione (3,75 miliardi di ECU 1982 per il periodo 1984-1987) ed in particolare quelli relativi al programma ESPRIT;
2. di confermare il valore attribuito al programma ESPRIT come primo passo per la realizzazione, da parte della Comunità, delle condizioni necessarie allo sviluppo delle tecnologie di punta in Europa. Poiché l'azione nel settore della ricerca dovrà essere continuata mediante
 - incentivi ai raggruppamenti di imprese europee,
 - predisposizione delle condizioni propizie alla definizione di norme avanzate comuni,

- organizzazione di reti per lo scambio di informazioni per agevolare la diffusione delle conoscenze e le loro applicazioni;
 - creazione di condizioni per lo sviluppo di una nuova base industriale per la futura crescita economica dell'Europa;
3. prendere impegni sufficientemente precisi per consentire la rapida attuazione, a livello comunitario, di iniziative definite dalla Commissione nei settori delle comunicazioni e delle biotecnologie, come quelle proposte nelle sue comunicazioni del 28 settembre 1983; ciò dovrà essere fatto tenendo conto dell'importanza fondamentale che i problemi rivestono per l'avvenire dell'industria europea e la sua capacità concorrenziale nel mondo;
 4. approvare la proposta della Commissione sul finanziamento dell'innovazione, tenuto conto dei progressi che sono stati realizzati fino ad oggi nell'ambito del suo esame da parte dei competenti organismi del Consiglio. Questa proposta ha infatti lo scopo di consentire l'erogazione di prestiti per l'innovazione alle PMI, che hanno un ruolo di avanguardia nel processo innovativo industriale. L'adozione di questa proposta sarebbe un passo significativo verso la piena utilizzazione del potenziale innovativo nella Comunità.

.../...

IV. POLITICA ENERGETICA

La Commissione ha già più volte sottolineato l'importanza che riveste per l'economia europea una gamma più diversificata di approvvigionamento energetico e un modello più efficace di utilizzazione dell'energia. La Commissione ha già presentato numerose proposte specifiche in vista di un'azione a livello comunitario, che sono attualmente all'esame dei competenti organismi del Consiglio. La riunione di Atene non dovrebbe quindi centrare i propri lavori su queste proposte specifiche, ma pronunciarsi sulla questione più generale del ruolo che la Comunità deve svolgere nel settore energetico in modo da definire nel modo più chiaro possibile il quadro nel quale devono essere prese altrove decisioni più specifiche.

La Comunità dovrebbe soprattutto vigilare sulla realizzazione più rapida di progressi verso un'armonizzazione delle politiche energetiche degli Stati membri. Obiettivi precisi in materia di energia sono stati definiti a livello comunitario fino al 1990 (1), ma ora è venuto il momento di guardare oltre. La fissazione di obiettivi è solo l'inizio, poiché occorre la fiducia reciproca fra gli Stati membri perché essi possano realizzarli organicamente. Per favorire questo processo, la vigilanza che la Commissione eserciterà dovrà accentuarsi, il Consiglio dovrà trarre conclusioni chiare e gli Stati membri dovranno impegnarsi più decisamente a intervenire là dove è necessario.

In secondo luogo, la Comunità in quanto tale e gli strumenti specifici di cui dispone devono intervenire in alcuni settori della politica energetica:

.../...

(1) Risoluzione del Consiglio, GU C 149 del 18.6.1980.

1. incentivando l'innovazione tecnologica, che consentirà di realizzare gli obiettivi energetici della Comunità. Essa ha quindi un duplice compito da svolgere: ideare e attuare un programma di base a livello comunitario e coordinarlo con quello degli Stati membri;
2. agevolando la crescita degli investimenti, sia dal lato della domanda, dove sono possibili ulteriori progressi per l'utilizzazione più efficace dell'energia, che dal lato dell'offerta, dove la Comunità ha interesse a pervenire a uno sviluppo rapido delle risorse energetiche interne su base di economicità e, all'occorrenza, ad accelerare o coordinare lo sviluppo dell'infrastruttura (compresa l'interconnessione delle reti di distribuzione del gas e dell'elettricità);
3. nella formulazione della politica dei prezzi. Sono stati così adottati principi che rispecchiano gli obiettivi comunitari e che ora devono essere applicati equamente nell'intera Comunità. La politica dei prezzi riveste un'importanza considerevole, tenuto conto della sua incidenza sugli investimenti, in quanto consente di valutare l'efficacia dei provvedimenti di economia energetica e il valore economico delle fonti di approvvigionamento diverse dal petrolio;
4. a livello di politica ambientale. In vari casi, infatti, le soluzioni ai problemi che sorgono di volta in volta possano essere validamente definite solo a livello comunitario. Alcuni esempi: le norme in materia di emissioni delle centrali elettriche e di altri impianti industriali e di smaltimento delle scorie nucleari;
5. promuovendo iniziative di legge ed armonizzando le normative in vigore nel settore energetico, al fine di agevolare un'utilizzazione più efficace dell'energia (ad esempio etichettatura uniforme degli apparecchi elettrici, direttive per limitare l'uso del petrolio e del gas nelle centrali elettriche) o di eliminare gli ostacoli agli scambi dei prodotti e/o delle attrezzature del settore energetico (in particolare definendo una politica comunitaria sul tenore di piombo della benzina);

.../...

6. organizzando la massima diffusione delle informazioni e delle esperienze risultanti dai programmi energetici nazionali e dalle azioni comunitarie;

7. attraverso il ricorso a meccanismi che garantiscano la solidarietà degli Stati membri dinanzi all'instabilità dei mercati dell'energia.

La Comunità non potrà svolgere efficacemente il suo ruolo se sarà costretta a decidere anno per anno della prosecuzione di ciascuna azione comunitaria. Per questo motivo, la Commissione ha proposto un programma pluriennale concernente l'energia e la ricerca nel settore energetico e che, a suo giudizio, costituisce un quadro di riferimento più idoneo per tutte le iniziative in questo campo (1). Inoltre, la Comunità non potrà assolvere efficacemente le proprie funzioni se al settore energetico non verranno assegnate risorse finanziarie comunitarie e se non verrà rispettato il criterio dell'economicità. Queste considerazioni si applicano in particolare ai fondi strutturali, se ed in quanto le loro missioni specifiche vengano - come del resto ha proposto la Commissione - meglio articolate con gli obiettivi e le priorità della Comunità.

(1) COM(83) 315 def. del 15.6.1983.